Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Martedì, 23 gennaio — Numero 18

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 10 dicembre 1922, n. 1807, che modifica il decreto-legge Luogotenenziale 10 ottobre 1911, n. 1660, recante provvedimenti per la coltivazione indigena del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1660, recante provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla campagna di coltivazione dell'anno 1924, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 1°, lettera a) e 2° del decreto-legge Luogotenenziale n. 1660 del 1° ottobre 1917, concernenti i premi alla terra coltivata a tabacco ed i premi d'incoraggiamento ai coltivatori di tabacco.

Art. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-924 e per quelli successivi, le variazioni di stanziamento e di denominazione dei relativi capitoli, necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1772, che sopprime un posto di direttore generale nel ruolo organico del Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19 ed i decreti Luogotenenziali 2 gennaio 1918, n. 44 e 25 maggio 1919, n. 876;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo organico del Ministero delle colonie è soppresso un posto di direttore generale, a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1803, che abroga le disposizioni portate dal decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, num 981, concernenti il divieto di macellazione dei cavalli, degli asini, dei muli e dei bardotti riconosciuti idonei all'allevamento ed alla riproduzione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che stabilisce le norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi Ministri segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla pubblicazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni portate dal decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 981, concernenti il divieto di macellazione dei cavalli, degli asini, dei muli e dei bardotti riconosciuti idonei all'allevamento e alla riproduzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica, ai sensi del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1804, che reca disposizioni circa l'assegnazione e la erogazione delle spese di ufficio per l'Amministrazione provinciale delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;

Visto l'articolo 57 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato dall'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1922, n 1290;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In deroga a quanto stabilisce l'art. 57 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato dall'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e fino a quando non saranno emanate norme definitive circa l'assegnazione e l'erogazione delle spese di ufficio per l'Amministrazione provinciale, a seguito della generale riforma dei servizi postali ed elettrici, dette spese continueranno

ad essere amministrate a termini degli articoli 320 e seguenti del regolamento organico, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, ferma restando però la soppressione della Commissione liquidatrice delle spese stesse, disposta con R. decreto 16 febbraio 1922, n. 255 e R. decreto 18 giugno 1922, n. 1032.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con cui sono stati concessi pieni poteri al Governo per la riforma dell'Amministrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e con i Ministri delle colonie, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alle opere di grande irrigazione, ai lavori di rinsaldamento dei terreni e rimboschimento e all'uso dei combustibili nazionali già di competenza del Ministero di agricoltura; i servizi concernenti la costruzione degli acquedotti, già di competenza del Ministero dell'interno; e i servizi per la costruzione di tutti gli edifici pubblici esclusi quelli dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina e quelli che, pur facendo parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico.

Art. 2.

I servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici sono ripartiti nel modo seguente:

Direzione generale per le opere pubbliche dell'Italia Settentrionale.

(Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie).

Divisione: Ponti e strade.

Divisione: Opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, opere marittime e utilizzazioni di acque pubbliche, produzione di forza elettrica.

Divisione: Costruzioni edilizie e riparazioni di danni prodotti da frane, nubifragi, ecc.:

Direzione generale per le opere pubbliche dell'Italia centrale

(Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio).

Divisione: Ponti e strade.

Divisione: Opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, opere marittime e utilizzazioni di acque pubbliche, produzione di forza elettrica.

Divisione: Costruzioni edilizie e riparazioni di danni prodotti da frane, terremoti, nubifragi, ecc.

Direzione generale per le opere pubbliche dell'Italia meridionale ed insulare.

(Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Divisione: Ponti e strade.

Divisione: Opere idrauliche, Bonifiche, Irrigazioni, Opere marittime, Utilizzazioni di acque pubbliche, Produzione di forza elettrica.

Divisione: Costruzioni edilizie e riparazioni di danni prodotti da frane, nubifragi, terremoti, ecc.

Fermo restando il numero complessivo delle Divisioni, il Ministro dei lavori, può, con suo decreto, modificarne la distribuzione e le attribuzioni a seconda delle esigenze dei singoli servizi.

Art. 3.

E' sostituito all'Ufficio speciale delle ferrovie, tramvie e degli automobili un ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ripartito nel modo seguente:

Divisione: Costruzioni di strade ferrate.

Divisione: Concessioni di ferrovie, tramvie, automobili.

Divisione: Vigilanza sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, automobili.

Art. 4.

Il Segretariato generale è conservato a tutto il 1923 per lo studio e l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

A partire dal 1° gennaio 1924 le funzioni del Segretariato generale saranno disimpegnate da una Divisione del personale alla diretta dipendenza del Sottosegretario di Stato. Dalla Divisione medesima dipenderanno l'Ufficio contratti, l'Economato, la Cassa e la Biblioteca.

Art. 5.

E' soppresso l'Ufficio speciale delle acque pubbliche, istituito per l'applicazione delle nuove norme sulle derivazioni; le sue funzioni sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, alle diverse Direzioni generali.

Art. 6.

Sono soppressi nell'organico del Ministero dei lavori pubblici otto posti di direttore capo divisione.

I direttori generali ai quali non sia attribuita una Direzione generale rimangono a disposizione del Ministro per il servizio d'ispezione amministrativa.

Art. 7.

Sono soppressi i compartimenti d'ispezione del Genio civile. Gli ispettori superiori prestano la loro opera presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici o presso le Direzioni generali.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sarà stabilito quali ispettori superiori verranno addetti ad ogni Direzione generale.

Alle Direzioni generali possono essere aggregati anche altri funzionari del Genio civile per lo studio e la trattazione delle questioni tecniche.

Art. 8.

Il numero degli ispettori superiori del Genio civile è ridotto a 26, dei quali tre sono assegnati al Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova.

Art. 9.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è diviso in quattro sezioni, con la seguente competenza:

I sezione — Viabilità ed edilizia.

II sezione — Opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, opere marittime.

III sezione — Acque pubbliche ed elettricità.

IV sezione — Ferrovie, tramvie, automobili.

Ciascuna sezione si compone di un presidente; di otto ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, ad eccezione della IV sezione per cui il numero è ridotto a tre, e di quattro esperti di speciale competenza scelti dal Ministro dei lavori pubblici; di due consiglieri di Stato designati dal presidente del Consiglio di Stato; di due funzionari dell'Avvocatura erariale, designati dall'avvocato erariale generale; dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale per le ferrovie, tramvie ed automobili; di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Inoltre fanno parte:

della I sezione, un rappresentante del Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), un rappresentante del Ministero della guerra, il direttore generale dell'Unione edilizia nazionale, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

della II sezione, un rappresentante del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità), due rappresentanti del Ministero della marina, due rappresentanti del Ministero d'agricoltura, fra cui il capo dell'Ufficio speciale delle miniere;

della III sezione, un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio), un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, cioè l'ispettore capo dell'Ufficio delle miniere, uno del Ministero dell'industria e commercio, uno del Ministero dell'interno, tre funzionari delle ferrovie dello Stato scelti dal Ministro dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero delle poste e telegrafi;

della IV sezione, cinque ispettori superiori o ispettori capi del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici e quattro ispettori superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Ministro dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero della guerra.

Art. 10.

In caso di assenza o di impedimento dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale per le ferrovie, tramvie, automobili, o dei rappresentanti degli altri Ministeri, prendono parte ai lavori delle diverse sezioni i funzionari che li sostituiscono.

Alle sedute di ciascuna sezione in cui si trattino affari riguardanti le opere pubbliche nelle colonie interviene il competente direttore generale del Ministero delle colonie o chi lo sostituisce.

Su richiesta del Ministro dei lavori pubblici possono essere aggregati a ciascuna sezione per l'esame di speciali questioni, altri funzionari dei Ministeri interessati alle questioni stesse.

Art. 11.

Per ciascuna sezione è costituito annualmente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio superiore, un Comitato composto del presidente della rispettiva sezione e di otto membri.

Il presidente del Consiglio superiore può aggregare a ciascun Comitato altri membri della rispettiva sezione per l'esame di speciali questioni.

I Comitati deliberano, nei casi di urgenza, sui progetti di appalto d'importo non superiore a L. 300.000, sulle ammissioni ad istruttoria, sulle proroghe di termini, riferendone alle rispettive sezioni nella successiva adunanza.

Il Comitato della III sezione delibera inoltre sui riconoscimenti d'acque pubbliche e sulle concessioni di piccole derivazioni.

Art. 12.

Quando si tratta di affari che riguardino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dai rispettivi Comitati riuniti in unica assemblea, sotto la presidenza del presidente di sezione più anziano.

Gli affari di carattere generale sono sottoposti all'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici costituita:

1° del presidente del Consiglio superiore; dei presidenti di sezione; dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici; dell'ispettore generale per le ferrovie,

tramvie, automobili; del rappresentante del Ministero del tesoro;

2° di quattro consiglieri di Stato, di quattro avvocati erariali, di quindici ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, di tre ispettori superiori o ispettori capi del ruolo di vigilanza, di due ispettori superiori delle ferrovie dello Stato, scelti per ciascuna categoria dal Ministro dei lavori pubblici fra gli appartenenti alle diverse sezioni, di sei esperti in opere pubbliche, di cui quattro scelti pure fra gli appartenenti alle sezioni;

3° di un rappresentante per ciascuna delle Associazioni seguenti:

a) Touring club italiano;

b) Federazione nazionale dei Consorzi di bonifica;

c) Associazione fra esercenti imprese elettriche;

d) Associazione elettro-tecnica italiana;

e) Federazione dei trasporti;

f) Associazione fra impresari di opere pubbliche;

4° di due rappresentanti dei Consorzi e Società cooperative di produzione e lavoro.

Il presidente ha facoltà d'invitare, volta per volta, all'assemblea i rappresentanti dei Ministeri nelle sezioni, specialmente interessati alla questione in esame.

Art. 13.

Il presidente del Consiglio superiore e i presidenti di sezione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri. Con il decreto di nomina viene stabilita la indennità di carica da assegnare a ciascuno dei presidenti.

Art. 14.

Il Consiglio superiore in assemblea generale dà parere su tutti gli schemi di legge e di regolamento che riguardano i lavori pubblici, e su tutte le questioni di massima ad esso sottoposte dal Ministro dei lavori pubblici, previo, ove del caso, l'esame delle singole Sezioni.

Il Consiglio inoltre predispone ogni anno il programma generale delle opere pubbliche, con speciale riguardo agli interessi delle singole regioni.

A mezzo di un Comitato permanente costituito del presidente del Consiglio, e dei quattro presidenti di sezione, il Consiglio provvede infine alle ricerche sperimentali e alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici e in specie:

a) allo studio riguardante i materiali da costruzione;

b) allo studio di speciali tipi costruttivi che possano normalizzarsi;

c) alla coordinazione delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi;

d) allo studio dei piani regolatori dei singoli bacini imbriferi ai fini della loro sistemazione e valorizzazione economica;

e) alle norme per i collegamenti degli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra i diversi concessionari;

f) alla raccolta e pubblicazione delle statistiche relative ai progetti studiati, ai lavori eseguiti, alle concessioni accordate.

Per gli studi e le ricerche suddette è stanziato annualmente un fondo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici in misura non superiore a L. 500.000.

Art. 15.

Per la materia di sua competenza i pareri del Consiglio superiore sostituiscono ogni altro parere di corpo consultivo e di amministrazione attiva.

Nei casi nei quali il Ministro competente non intenda conformarsi a tali pareri, potrà farlo con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

Presso il Consiglio superiore è costituito un ufficio di segreteria, composto di funzionari designati dal Ministro dei lavori pubblici, particolarmente idonei a lavori di studio e di ricerca scientifica.

Art. 17.

Al Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova è attribuita la competenza sin qui demandata alla Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche e forestali e per le bonifiche, di cui all'art. 46 della legge 13 luglio 1911, n. 744.

All'uopo sono aggiunti al Comitato tecnico due esperti in materia idraulico-agraria e igienico-sanitaria, scelti dal Ministro dei lavori pubblici.

Il Comitato è presieduto dal presidente del Magistrato alle acque, quando questi sia un tecnico; in caso contrario da un ispettore superiore del Genio civile e designato dal Ministro dei lavori pubblici. In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce l'ispettore superiore del Genio civile più anziano che fa parte del Comitato.

Art. 18.

A tutti i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico del Magistrato alle acque si estendono le disposizioni dell'art. 44 (6° e 7° comma) del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 19.

Sono soppressi:

1° il Consiglio superiore delle acque;

2° la Commissione Reale delle irrigazioni;

3° il Comitato speciale per l'edilizia sismica;

4° la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche;

5° la Commissione speciale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche presso il Magistrato alle acque;

6° la Giunta per le opere pubbliche nelle colonie.

Sono pure abolite le seguenti Commissioni permanenti:

a) Commissione incaricata di proporre norme uniformi su materiali da costruzione da adottarsi nei pubblici lavori e per lo studio relativo alle tubazioni forzate di acqua;

b) Commissione per l'esame e la graduatoria delle domande di concessione di sussidi per strade di accesso alle stazioni ferroviarie, ai porti ed approdi dei piroscafi postali;

c) Commissione per gli studi sul regime idraulico del Po;

d) Commissione centrale per i porti, spiaggie e fari.

Gli studi e le questioni affidate alle predette Commissioni sono deferiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 20.

Gli uffici del Genio civile possono essere costituiti con giurisdizione idrografica all'infuori delle delimitazioni provinciali.

In tal caso nel capoluogo di Provincia le mansioni di carattere generale sono affidate ad una sezione del Genio civile o a funzionari del Genio civile distaccati presso le Prefetture.

Ove risulti necessario, possono essere costituiti Uffici regionali per l'esecuzione delle opere pubbliche, diretti da un ispettore superiore del Genio civile.

A tali Uffici potrà essere delegata parte delle attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici, ai prefetti o al Consiglio superiore dei lavori pubblici, del quale farà le veci un Comitato presieduto dal direttore dell'Ufficio e costituito dagli ingegneri capi degli Uffici provinciali del Genio civile.

Art. 21.

Presso gli Uffici del Genio civile possono essere destinati funzionari dell'Amministrazione centrale per le mansioni amministrative e contabili.

I segretari e i ragionieri di nuova nomina per acquisire titolo alle promozioni di grado dovranno avere prestato servizio negli uffici provinciali almeno due anni.

Art. 22.

I funzionari del Genio civile non possono assumere incarichi al di fuori di quelli contemplati dalla legge, anche se richiesti da altre autorità, senza l'autorizzazione preventiva del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 23.

E' limitato al 5 per cento del fondo impegnato per ciascuna opera l'ammontare massimo delle somme per retribuzioni e compensi di cui all'art. 15 (secondo comma) della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Una parte delle somme suddette è accantonata per la concessione d'un compenso annuale agli ingegneri capi, in relazione all'attività svolta dall'Ufficio da loro diretto e alle economie conseguite nelle spese generali.

A tale scopo gl'ingegneri capi presenteranno annualmente al Ministro un prospetto in cui sia riassunto l'ammontare dei progetti studiati e quello dei lavori diretti dai funzionari dipendenti in raffronto alle passività sostenute per stipendi, indennità generali, indennità di gite, locali, autoveicoli e spese d'ufficio in genere.

Art. 24.

I fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per compenso di maggiori servizi sono affidati, con mandato di anticipazioni, ai diversi direttori generali in proporzione del numero del personale da essi dipendente.

I direttori generali distribuiranno i compensi ai funzionari che a loro giudizio riterranno meritevoli, rendendone annualmente conto al Ministro.

Art. 25.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sarà determinata la data dalla quale avranno effetto le disposizioni del presente decreto. Il passaggio dei servizi di cui all'art. 1 avverrà soltanto nei limiti e con le forme da stabilirsi con altro decreto su proposta dei Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — THAON DI REVEL — DIAZ — COLONNA DI CESARÒ — TEOFILO ROSSI — FEDERZONI — DI STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 40, riguardante la soppressione dell'Ente portuale di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, numero 85, col quale fu istituito con sede in Livorno, un

Ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento di quel porto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'Ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Livorno e rimane alla competenza del Ministero dei lavori pubblici l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 2.

Il Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato di provvedere per tutto quanto concerne la liquidazione della gestione dell'Ente, anche nei riguardi dei terzi.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — T. DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 41, che reca norme per la rinnovazione delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con provvedimenti dei singoli Ministri sarà disposta la rinnovazione delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori in quegli organi che saranno determinati con decreti degli stessi Ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 2.

I Ministri competenti provvederanno, di concerto col presidente del Consiglio, alle nomine dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi di cui nell'articolo precedente, sentite le organizzazioni con sfera d'azione nazionale.

Art. 3.

Le persone nominate ai termini del precedente articolo 2 rimarranno in carica fino alla loro costituzione con le altre che saranno nominate direttamente dalle organizzazioni in base a norme definitive.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 46, che autorizza a procedere alle promozioni al grado di vice prefetto entro i limiti dei posti assegnati a tale grado.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere, secondo le norme in vigore, alle promozioni al grado di vice prefetto, entro il limite dei posti assegnati a tale grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1754, che fissa il ruolo organico del personale dei RR. Istituti nautici per l'anno scolastico 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1922 il numero dei capi d'Istituto incaricati ed effettivi e degli insegnanti ordinari e straordinari nei RR. Istituti nautici, è stabilito come segue:
Capi d'Istituto effettivi ed incaricati con o senza insegnamento, n. 20.
Insegnanti di ruolo ordinari e straordinari, n. 187.

Art. 2.

I suddetti capi d'Istituto effettivi ed incaricati con o senza insegnamento ed insegnanti di ruolo, ordinari e straordinari, saranno ripartiti nei vari Istituti con apposito decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il Presidente del Consiglio, il Ministro delegato: T. ROSSI — THAON DI REVEL — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 24 dicembre 1922, n. 1755, che riduce il soprassoldo per aumento vitto stabilito per i sottufficiali della R. marina, dall'art. 3 del R. decreto 10 luglio 1919, n. 1266.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 giugno 1914, n. 671;
Visto il R. decreto 10 luglio 1919, n. 1266;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina, il quale ha espresso parere favorevole;
Sulla proposta del Nostro Ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il soprassoldo per aumento vitto stabilito in L. 1 giornaliere con l'art. 3 del R. decreto 10 luglio 1919, n. 1266, è ridotto a lire 0,50 giornaliere, a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto che proroga di quattro mesi i poteri del R. commissario presso il Sindacato pugliese infortuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto il R. decreto 12 novembre 1921, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1921, col quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione del « Sindacato Pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro », con sede in Bari, e nominava un R. commissario;
Veduti i Regi decreti 4 maggio e 15 settembre 1922, rispettivamente registrati alla Corte dei conti l'11 maggio e il 26 settembre 1922, con i quali fu prorogato complessivamente di otto mesi il termine massimo stabilito dall'art. 4 del citato R. decreto 12 novembre 1921;
Considerato che una ulteriore adeguata proroga si rende ancora necessaria perchè il R. commissario al Sindacato pugliese infortuni possa esaurire i compiti affidatigli;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' ulteriormente prorogata di quattro mesi la durata in carica del Regio commissario presso il Sindacato Pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Bari.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CAVAZZONI.

Decreto Ministeriale che bandisce un concorso per l'assegnazione di due borse di studio per ricerche malariologiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Riconosciuta la necessità di incoraggiare le ricerche malariologiche e anofelogiche, più strettamente connesse con la bonifica agraria dei terreni, onde poter rendere più agevole la trasformazione e la colonizzazione di questi;
Sentita la Commissione consultiva malariologica, istituita press il Ministero di agricoltura con D. M. 15 luglio 1920;
Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e del credito agrario;

DECRETA:

Art. 1.

Sono istituite due borse di studio, ciascuna di L. 12.000, da conferirsi dal Ministero di agricoltura, con le modalità di cui appresso, a laureati in scienze agrarie, o scienze naturali, o medicina e chirurgia, per la esecuzione di ricerche malariologiche ed anofelogiche connesse con la colonizzazione e con la piccola bonifica igienica dei terreni malarici.

Art. 2.

Ciascuna borsa, nel cui ammontare sono comprese tutte le spese inerenti alle ricerche da eseguire, sarà corrisposta in rate bimestrali posticipate, e verrà goduta nel periodo di 12 mesi continui, da trascorrere presso RR. Istituti d'istruzione o sperimentali o presso istituzioni private di riconosciuta importanza.

Art. 3.

I titolari delle borse dovranno ogni due mesi riferire al Ministero sulle ricerche compiute, e dopo un mese dalla cessazione del godimento di quelle, dovranno presentare una relazione riassuntiva sugli studi ed esperienze eseguite e sui risultati ottenuti.

Art. 4.

Alle memorie che risulteranno particolarmente meritevoli per la originalità e speciale importanza delle ricerche compiute il Ministero di agricoltura potrà assegnare un adeguato premio in danaro.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire in carta legale da L. 2.40 al Ministero di agricoltura (Direzione generale colonizzazione e Credito agrario), entro il 31 marzo 1923, ed essere corredate dai seguenti documenti e titoli, con elenco in doppia copia, ed in regola con le leggi sul bollo;

a) atti di nascita, da cui risulti che il concorrente non abbia superato il 35° anno di età alla suddetta data del 31 marzo 1923;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato dall'ufficiale sanitario;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale o copia autentica della laurea in scienze agrarie, o scienze naturali, o medicina e chirurgia, con certificato delle votazioni riportate negli esami di laurea ed in quelli speciali;

g) stato di servizio militare;

h) ogni altro titolo e pubblicazione (queste ultime almeno in 5 esemplari), comprovanti la coltura generale e quella specifica del concorrente a dedicarsi alle ricerche malariologiche.

I certificati di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) devono essere legalizzati dal presidente del tribunale, e quelli di cui alle lettere *c*) e *d*), dal prefetto o sottoprefetto; inoltre, i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che comprovino, mediante certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, di essere impiegati di ruolo dello stato, in servizio attivo, sono esentati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 6.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso che pervenissero al Ministero dopo il 31 marzo 1923, anche se presentate in tempo utile agli uffici di partenza; nè si ammettono riferimenti a titoli o documenti depositati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Nelle domande di cui all'art. 5, ciascun concorrente, oltre ad indicare il suo nome, cognome e domicilio, deve dichiarare:

a) di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente bando, nonchè ad un eventuale esame cui la Commissione giudicatrice ritenesse di sottoporlo, del che avrà preavviso in tempo utile;

b) presso quale Istituto governativo o privato preferirebbe dedicarsi alle ricerche malariologiche.

Nella domanda, inoltre, può indicare il tema od i temi che intende svolgere, che, però, la Commissione giudicatrice è in facoltà di variare o respingere. A titolo indicativo, i concorrenti potranno prendere visione presso la Direzione generale della colonizzazione, od avere comunicazione di una serie di temi già preordinati dal Ministero.

Art. 8.

Le borse e gli eventuali premi di cui all'art. 4 saranno assegnati dal Ministero di agricoltura, su proposta motivata della Commissione consultiva malariologica istituita presso la Direzione generale della colonizzazione.

A parità di ogni altro requisito, costituiranno titolo di preferenza, il servizio militare prestato in reparti combattenti presso l'esercito operante, e le decorazioni al valore conseguite.

Art. 9.

I vincitori delle borse dovranno raggiungere la loro destinazione entro il termine che sarà fissato dal Ministero; in mancanza di che, si riterranno rinunciatari, e la borsa o le borse vacanti verranno assegnate ai successivi graduati.

I vincitori del concorso che rivestissero la qualità d'impiegati dello Stato o degli Enti locali, non potranno essere ammessi al godimento della borsa se non dopo che avranno ottenuto l'aspettativa della carica ricoperta.

Art. 10.

La somma di L. 30.000, occorrente per il pagamento delle due borse, degli eventuali premi di cui all'art. 5 e delle spese inerenti al concorso, farà carico al capitolo 66 del bilancio di agricoltura per l'esercizio 1922-923.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 dicembre 1922.

Il Ministro
G. DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 20 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	137 88	Dinari	—
Londra	96 74	Corone jugoslave	—
Svizzera	387 37	Belgio	125 50
Spagna	321 —	Olanda	—
Berlino	0 12	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	57 54	New York	20 74

Oro 400 18

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	75 87	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 58	—

Corso medio dei cambi
del giorno 22 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	134 70	Dinari	—
Londra	98 51	Corone jugoslave	—
Svizzera	393 57	Belgio	123 75
Spagna	—	Olanda	8 40
Berlino	0 11	Pesos oro	17 90
Vienna	0 03	Pesos carta	7 90
Praga	58 —	New York	21 15

Oro 408 09

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	75 58	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 51	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti gli articoli 100, 139 e seguenti del regolamento generale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'istruzione professionale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di direttore delle Regie scuole industriali di Benevento, di Cosenza e di Catanzaro, con l'obbligo degli insegnamenti di una delle materie tecniche applicate (tecnologia, meccanica, macchine e disegno relativo, elettrotecnica ed esercitazioni di laboratorio), e della direzione delle officine della scuola.

Art. 2.

Sono ammessi ai concorsi predetti i direttori e gli insegnanti titolari stabili degli Istituti e delle scuole industriali che abbiano i requisiti richiesti.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme regolarmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnamento;

e) tutti gli altri titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dai candidati.

I certificati indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione esaminatrice, la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il direttore prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Lo stipendio dei direttori predetti sarà stabilito in L. 7500 annue, oltre i supplementi di stipendio previsti dal decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591.

Nominati stabili i predetti direttori continueranno a percepire gli stipendi predetti, con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno, ed uno quadriennale per merito di L. 700 annue.

Art. 7.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 15 dicembre 1922.

Per il Ministro
GRONCHI.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

CONCORSI NOTARILI.

RETTIFICA.

L'avviso inserto nella *Gazzetta ufficiale* del 31 dicembre 1922, n. 306, per pubblicazione di concorsi ai vari posti notarili vacanti, deve intendersi revocato per la parte concernente il posto di Montalbano Ionico, distretto notarile di Matera per il quale non dovevasi far luogo al concorso.

INSERZIONI

Società anonima fiaschetteria toscana

Capitale interamente versato L. 1.250.000

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 15 febbraio p. v alle ore 14 nei locali sociali, col seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.250.000 a L. 2.000.000.
2. Modifica dello statuto sociale.
3. Ratifica alla nomina di un consigliere di amministrazione

Per intervenire alla seduta i signori azionisti dovranno depositare i titoli al portatore entro il 9 febbraio p. v. presso la Cassa sociale, per i certificati nominativi non occorre alcun deposito.

Milano, 19 gennaio 1923.

Il presidente.

6736 — A pagamento.

Società anonima " La Paternese ,, per le industrie elettriche in Paternò

Capitale sociale L. 450.000

L'assemblea generale dei soci è convocata alle ore 9 del giorno 18 febbraio 1923, nel teatro comunale di Paternò, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio a 30 giugno 1922.
2. Vendita a trattativa privata della 3ª parte del mulino Rocche, ovvero autorizzazione al presidente del Consiglio d'amministrazione a licitare all'asta pubblica del 28 febbraio 1923.
3. Transazione coi proprietari dei mulini Corrabotta, Iunco e Nove per pagamento interessi sulle 1500 azioni e retrocessione dei mulini stessi per lo stesso prezzo di conferimento.
4. Liquidazione della Società e nomina dei liquidatori ai termini dell'art. 32 dello statuto.

Occorrendo la riunione di seconda convocazione questa avrà luogo alle ore 9 del 25 febbraio 1923 nel detto teatro.

Paternò, 16 gennaio 1923.

Il direttore
C. Rapisardi.

6737 — A pagamento.

Banca Industriale e Commerciale

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Catania

Capitale sociale L. 1.200.000
Emesso L. 432.000 - Versato L. 420.970

L'assemblea generale degli azionisti della Banca Industriale e Commerciale, è convocata in seduta ordinaria alle ore 9 del di 18 febbraio 1923, nei locali della sede in Catania via Reccoforte n. 25, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione 1922.
2. Relazione dei sindaci sulla detta gestione.
3. Approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922 e ripartizione degli utili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Reintegrazione del capitale sociale.
6. Modifica degli articoli 8, 11, 16 dello statuto sociale.
7. Indennità ai sindaci per la gestione 1922.

Occorrendo una seconda convocazione, se la prima non sarà valida per mancanza di numero legale, essa resta fissata per il giorno 25 febbraio 1923 sempre alla stessa ora.

Per essere ammessi all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare, almeno tre giorni prima, le loro azioni nella Cassa sociale

Catania, 19 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
A. Lopuppo.

6738 — A pagamento.

Società Immobiliare Eridanea Esercizio Molini

Sede in Roma

Amministrazione in Ferrara

Capitale versato L. 30.000

Avviso di convocazione
dell'assemblea straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 13 febbraio 1923, alle ore 15, ed in mancanza del numero legale, per il successivo giorno 14, alla stessa ora, in Ferrrara presso la sede di Amministrazione della Società (Borgo S. Giorgio), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Riferimento del Consiglio.
2. Ratifica della deliberazione di aumento del capitale sociale a L. 1.000.000, anche mediante apporto di beni mobiliari o immobiliari e relative modifiche allo statuto sociale.
3. Ratifica del conferimento stipulato con rogito del notaro dott. Pietro Venturini di Ferrara in data 8 gennaio 1923.
4. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni al portatore presso la Cassa sociale o presso la Banca Piccolo Credito di Ferrara, al più tardi, 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Ferrara, 20 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6739 — A pagamento.

CREDITO PROVINCIALE PISANO

Società anonima

Capitale L. 350.000

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale che avrà luogo nei locali sociali, via della Faggiola n. 8, il giorno 15 febbraio p. v., a ore 10, in prima convocazione, e, eventualmente (se per mancanza di numero legale non avesse luogo la prima) in seconda convocazione (valida qualunque sia il numero degli intervenuti) il giorno 22 successivo, alla stessa ora e nello stesso locale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Eventuali comunicazioni della presidenza.
2. Approvazione del rendiconto e bilancio dell'anno 1922.
3. Determinazione del dividendo ed erogazione degli utili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Pisa, 19 gennaio 1923.

Il presidente
Avv. Alfredo Massart.

Il consigliere delegato
Antonio Cappellini.

6740 — A pagamento.

L'assemblea generale ordinaria della Società mutua cooperativa fra ortolani e coloni del Bisagno, con sede in Genova, Borgo Pila è convocata per domenica 11 febbraio 1923, alle ore 10 ant., nei locali sociali. per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale antecedente.
2. Bilancio dell'esercizio 1922.
3. Relazione dei sindaci.

4. Relazione morale e finanziaria.
5. Elezione: 4 consiglieri scadenti per anzianità, 3 sindaci, 2 supplenti, 3 giudici o probiviri ed un cassiere.
6. Varie.

Non raggiungendo il numero legale dei soci voluto dallo statuto sociale, l'assemblea sarà rinviata a sensi dell'art. 21 dello statuto sociale.

Genova, 18 gennaio 1923.

Il presidente. Il segretario.

6741 — A pagamento.

" CREDITO PAVESE ,,

Società anonima

SEDE IN PAVIA

Capitale L. 1.000.000 versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di lunedì 12 febbraio 1923, alle ore 13, nella sede sociale, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Bilancio dell'esercizio 1922 e riparto degli utili.
3. Nomina di n. 6 amministratori.
4. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti e determinazione dell'emolumento relativo.

Qualora la prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo, alla medesima ora e nello stesso locale.

Il presidente
cav. uff. Guglielmo Castelli.

6712 — A pagamento.

Anonima chimico farmaceutica G. Zanetti

SEDE IN TREVISO

Capitale sociale L. 1.000.000 — interamente versato

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nel giorno 20 febbraio 1923, alle ore 6 pom. nello studio del signore Achille Lorenzon, in Treviso, via XX Settembre civ. n. 5, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina dei sindaci.
4. Comunicazioni varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere effettuato a norma dell'art. 6 dello statuto, almeno 5 giorni prima, alla sede della Società.

Occorrendo adunanza di seconda convocazione questa è fissata per il giorno 27 febbraio p. v. nella stessa ora e luogo.

Treviso, 19 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
cav. Pietro Provera.

6744 — A pagamento.

F. O. C. I. S.

Fonderie, officine, casseforti, impianti di sicurezza

Società anonima per azioni

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 3.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 febbraio 1923, alle ore 10 nei locali della Banca italiana di sconto, in liquidazione, in piazza Colonna, Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione di alcuni articoli dello statuto sociale.
2. Proposte e deliberazioni varie.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il 5 febbraio 1923, presso la predetta Banca italiana di sconto, in liquidazione.

L'assemblea di seconda convocazione qualora andasse deserta quella di prima per difetto di numero legale di azionisti presenti, avrà luogo l'11 febbraio 1923, alle ore 10, nella medesima località.

Roma, 23 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6766 — A pagamento.

Banca di Apricena

L'assemblea generale ordinaria della Banca di Apricena è convocata nei propri locali, alle ore 10 del giorno 4 marzo 1923, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per l'11 stesso mese, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio e conto profitti e perdite per l'esercizio 1922, e riparto degli utili.
2. Nomina di tre consiglieri uscenti.
3. Nomina dei sindaci.

Apricena, 17 gennaio 1923.

Il presidente
dott. Guidone Michele.

6764 — A pagamento.

Società Italiana di Armamento e Navigazione

ROMA

Avviso

In relazione alla deliberazione 27 ottobre 1922 dell'assemblea straordinaria degli azionisti omologata dal tribunale di Roma il 9 dicembre 1922, i portatori delle azioni sono invitati a presentarle all'ufficio della Società in Roma via dei Fornari n. 11, entro il 28 febbraio 1923 per applicare la stampigliatura accertante la riduzione del valore di ciascuna azione da L. 500 a L. 15.

Roma, 20 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6767 — A pagamento.

Società illuminazione elettrica

SPINAZZOLA

Anonima per azioni

Capitale L. 180.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 25 febbraio 1923 in prima convocazione e pel dì 4 marzo detto in seconda convocazione, alle ore 10 in Spinazzola, nella sede sociale in piazza Ferrer, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
4. Sorteggio e nomina di metà componenti il Consiglio di amministrazione.
5. Nomina dei sindaci, tre effettivi e due supplenti.
6. Varie.

Il deposito delle azioni per intervenire alla riunione dovrà farsi non oltre il 24 febbraio detto presso la cassa della Società.

Spinazzola, 20 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6770 — A pagamento.

Società Ferroviaria Cusiana

SEDE IN MILANO — Via Sala, n. 8

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 9 febbraio 1923, alle ore 10,30 presso la sede del Banco San Giorgio in Milano, Piazza Duomo, n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Ratifica di delibere del Consiglio in ordine alla vendita dei materiali e terreni.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
5. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare non oltre il 4 febbraio a. c. le azioni presso la sede sociale, Via Sala, n. 8.

Qualora l'assemblea andasse deserta, s'intende fin d'ora riconvocata per il medesimo giorno alle ore 15,30 e nello stesso locale.

La Presidenza.

6769 — A pagamento.

Società anonima cooperativa vinicola " Speranza „ di Sesto Calende - frazione Molini

Convocazione di assemblea generale ordinaria per il 4 febbraio 1923

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio consuntivo chiuso il 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 1922.
4. Modificazione degli articoli 22 e 27 dello statuto sociale.
5. Nomina di sei consiglieri in sostituzione di altrettanti scadenti.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Proposte eventuali.

Sesto Calende, 20 gennaio 1923.

Il presidente
Terazza Valentino.

6772 — A pagamento

AVVISO DI CONVOCAZIONE D'ASSEMBLEA
Società anonima " Miniere di Lavanchetto „

Capitale L. 20.000 — interamente versato

Sede in Milano, via Cappuccini n. 22

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, alle ore 15 del giorno 11 febbraio 1923, presso la sede sociale in Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione preventivo spese.
3. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 20.000 a L. 100.000 e successivamente a L. 500.000.
4. Eventuali e varie.

In caso l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione s'intende fin d'ora fissata pel successivo giorno 18 febbraio, stessa ora e stesso luogo.

Milano, 19 gennaio 1923.

6773 — A pagamento. Il Consiglio d'amministrazione.

Deputazione provinciale di Vicenza

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati di cinque giorni
e ad unico incanto
per l'appalto della manutenzione delle strade provinciali

Rinviato il procedimento d'asta, indetta col precedente avviso 29 novembre 1922, n. 6065, per ragioni procedurali, si notifica che nel giorno di giovedì 1° febbraio 1923, alle ore 11 antimeridiane, in una sala degli uffici di questa Deputazione, sotto la presidenza del sottoscritto, o chi per lui, si procederà all'appalto delle forniture per la manutenzione delle strade provinciali, pel biennio dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1924.

1. L'asta seguirà a termini dell'art. 87, lett. *a*), del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè ad unico esperimento e definitiva aggiudicazione dell'appalto surriferito mediante offerte segrete, stese sopra carta bollata da L. 2,40.

Le offerte degli accorrenti, in piego suggellato, separate una dall'altra per ognuna delle sottoindicate strade, dovranno presentarsi all'ufficio appaltante, ovvero anche farsi pervenire per mezzo della posta, o di persona incaricata, a tutto il giorno che precede quello dell'asta, col corredo dei seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario penale in data non anteriore a tre mesi dal giorno dell'appalto.

b) certificato di moralità di data come sopra rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente.

c) attestato di idoneità (rilasciato in data non anteriore di sei mesi a quello dell'asta) da un ingegnere che valga ad assicurare che l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'esecuzione per conto proprio o nella direzione per conto altrui, di lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, sotto la direzione e l'alta sorveglianza di chi rilascia il certificato.

In base a tale certificato il concorrente dovrà avere ottenuto dalla R. Prefettura l'attestazione prescritta dall'art. 77 del regolamento di contabilità succitato.

2. Le Cooperative e Consorzi che intendano partecipare all'asta e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

a) l'atto costitutivo e lo statuto con le modifiche eventualmente apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

b) lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la inscrizione nel registro prefettizio;

c) la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformate dal giorno della loro inscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

d) l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità, analogo a quello richiesto per i privati appaltatori, di cui alla lettera *c*) sopraindicata;

e) la dimostrazione di disporre di mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

f) copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

g) i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) che precedono, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

3. Gli accorrenti all'asta dovranno versare il deposito provvisorio a cauzione dell'offerta e quello per le spese a mani dell'Ufficio di economato della Deputazione provinciale la mattina, prima dell'asta, e precisamente dalle ore 9 alle 10 antimeridiane.

Saranno nulle le offerte cui sia apposta una condizione, come anche le offerte espresse in termini generali e senza l'esplicita indicazione del ribasso: nulle saranno del pari le offerte fatte in via telegrafica o telefonica.

4. Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale, non potendo aver valore i mandati di procura generale per l'ammissione alle aste.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, ne firmare nel nome di più concorrenti.

Quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione dovrà farsi all'atto dell'aggiudicazione.

5. Le offerte saranno fatte nella misura di un tanto per cento in ribasso dell'importo annuo peritale indicato di fronte a ciascuna

scuna strada, nel prospetto riportato in calce al presente, ma dovranno contenersi nella cifra della scheda del minimo, e del massimo, predisposta dalla stazione appaltante.

6. L'appalto è vincolato all'osservanza della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, del capitolato generale per l'appalto della manutenzione stradale di questa provincia e relativo capitolato speciale.

7. Chi presiede l'asta è investito della facoltà discrezionale per le conclusioni previste dall'art. 5 del suddetto capitolato generale di questa Provincia.

8. L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, salvo il disposto dell'art. 88 del regolamento di contabilità generale dello Stato e si farà luogo al deliberamento, quando anche non vi sia che un solo offerente.

9. Il deposito provvisorio a garanzia dell'offerta in ragione del 5 %, completato da quello definitivo (altro 5 %) dovrà esser versato nella Cassa DD. PP. al momento della stipulazione del contratto, in cui sarà fatto intervenire anche un supplente, ai termini dell'art. 17 del capitolato generale.

10. Tutte le spese della prima asta rinviata e della presente, del contratto, della stampa dei capitolati d'appalto, degli avvisi d'asta, delle inserzioni e delle tasse di registro e bollo, nonchè dei diritti d'ufficio, stanno a carico degli appaltatori, alle quali spese si provvederà coi depositi provvisori, salvo finale liquidazione.

Da questo giorno sono ostensibili ai concorrenti presso la segreteria provinciale, durante le ore d'ufficio, i capitolati generale e speciale e gli elenchi dei prezzi unitari, relativi ad ognuna delle strade provinciali.

Vicenza, 19 gennaio 1923.

Il presidente
A. Navarotto.

Il segretario generale
P. Marzemin.

PROSPETTO DEGLI ESTREMI
per l'appalto delle forniture per la manutenzione delle strade provinciali durante il biennio 1923-1924

Denominazione delle strade provinciali

1. Arzignano — Da Tavernelle per Arzignano a Chiampo.
Lunghezza senza le traverse km. 12,345.
Importo dell'annua manutenzione L. 28,400.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 2840.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 1704.

2. Asolana — Dal viale Venezia in Bassano al confine con Treviso.
Lunghezza senza le traverse km. 5,820.
Importo dell'annua manutenzione L. 14.350.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 1435.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 861.

3. Camisana — Da Torri di Quartesolo a Camisano e Grisignano di Zocco.
Lunghezza senza le traverse km. 13,602.
Importo dell'annua manutenzione L. 25.710.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 2571.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 1543.

4. Canal di Brenta — Da Bassano alla Croce di Cà Moro in Belvedere di Tezze (confine colla provincia di Padova).
Lunghezza senza le traverse km. 9,421.
Importo dell annua manutenzione L. 29.800.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 2980.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 1788.

5. Castellana — Dalla Chiesa di Rosà al confine colla provincia di Treviso.
Lunghezza senza le traverse km. 5,023.
Importo dell'annua manutenzione L. 11.400.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 1140.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 684.

6. Costo — Dal ponte sull'Astico in Caltrano al ponticello sul Grünn presso Asiago.
Lunghezza senza le traverse km. 26,071.
Importo dell'annua manutenzione L. 126.946.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 12.694,60.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 7617.

7. Gasparona — Da Marostica al principio della contrada Bosco dei Preti in Thiene.
Lunghezza senza le traverse km. 14.515.
Importo dell'annua manutenzione L. 37.050.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 3705.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 2223.

8. Lonigo — Da Tavernelle al selciato di Lonigo.
Lunghezza senza le traverse km. 14.010.
Importo dell'annua manutenzione L. 27.550.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 3755.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 1653.

9. Marosticana — Da Porta San Bortolo (Vicenza) al principio dei selciati in Bassano
Lunghezza senza le traverse km. 30.516.
Importo dell'annua manutenzione L. 97,200.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 9720.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 5832.

10. Padovana — Dal termine del selciato di Vicenza in Borgo Padova fino a Grisignano di Zocco,
Lunghezza senza le traverse km. 13,928.
Importo dell'annua manutenzione L. 38,600.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 3860.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 2316.

11. Pedemontana — Dal bivio della strada di Vallarsa in Motta (comune di Costabissara) al ponte sull'Astico a Coltrano.
Lunghezza senza le traverse km. 17,034.
Importo dell'annua manutenzione L. 44.000.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 4400.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 2640.

12. Priabona — Dall'abitato di Malo alla strada provinciale Valdagnese.
Lunghezza senza le traverse km. 9,529.
Importo dell'annua manutenzione L. 23.500.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 2350.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 1410.

13. Recoarese — Dal termine del selciato di Valdagno fino all'abitato di Recoaro.
Lunghezza senza le traverse km. 9,546.
Importo dell'annua manutenzione L. 22.000.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 2200.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 1320.

14. Riviera — Da Borgo Berga (Vicenza) al confine colla provincia di Padova (località Caselle).
Lunghezza senza le traverse km. 37,791.
Importo dell'annua manutenzione L. 102.203.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 10.220.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 6132.

15. S. Feliciano — Dalla Chiesa dell'ospitale di Lonigo al bivio di Noventa Vicentina, presso la casa Cantarelli.
Lunghezza senza le traverse km. 17,531.
Importo dell'annua manutenzione L. 41.900.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 4190.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 2514.

16. Trevisana — Dal selciato del Borgo Scrofa (Vicenza) al confine con Padova.
Lunghezza senza le traverse km 19,540.
Importo dell'annua manutenzione L. 26.200.
Deposito provvisorio a garanzia della offerta L. 2620.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 1572.

17. Valdagnese — Dal bivio di San Vitale al selciato di Valdagno.
Lunghezza senza le traverse km 18,398.
Importo dell'annua manutenzione L. 32.350
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 3235.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 1941.

18. Valdastico (1° e 2° tronco) — Dalla piazza degli animali bovini in Thiene fino alla chiesa di Lastebasse,

Lunghezza senza le traverse km. 32.278.
Importo dell'annua manutenzione L. 31.700.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 3470.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 2032

19. Vallarsa — Dal palazzo Bertolini in Borgo Santa Croce (Vicenza) alla strada d'accesso alla stazione ferroviaria di Torrebelvicino.
Lunghezza senza le traverse km 24,562.
Importo dell'annua manutenzione L. 59.600.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 5960.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 3576.

20. Veronese — Dal termine del selciato in Borgo San Felice (Vicenza) a Torri di Confine (comune di Gambellara)
Lunghezza senza le traverse km. 19,492
Importo dell'annua manutenzione L. 51.900.
Deposito provvisorio a garanzia dell'offerta L. 5190.
Deposito spese d'asta e registrazione L. 3114.

6775 — A pagamento.

Città di S. Margherita Ligure

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

per l'appalto dei lavori e provviste dei materiali necessari per l'ampliamento del Cimitero di Nozarego e la costruzione della Cappella mortuaria

Il giorno 12 febbraio 1923, alle ore 10, in una sala del Municipio sito in Corso Umberto I, n. 2, nanti il sindaco o di chi per esso, con l'assistenza del segretario sottoscritto, si addiverrà con la procedura di cui all'art. 87 lettera A del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, al pubblico incanto, mediante offerte segrete, per il conferimento dell'appalto dei lavori e provviste dei materiali necessari per l'ampliamento del cimitero di Nozarego e per la costruzione della cappella mortuaria, giusta il relativo progetto compilato in data del 1° agosto 1919 dall'ing. Luigi Oliva, approvato dal Consiglio comunale con sua deliberazione 12 novembre 1921, vistata dal sig. prefetto il 2 gennaio 1923, n. 56211, div. 5.

Il pubblico incanto sarà aperto sul prezzo di L. 55.305,65.

Per essere ammessi a far parte dell'asta i concorrenti dovranno presentare alla segreteria comunale almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'incanto:

a) un certificato di moralità in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dalla competente autorità comunale;

b) un certificato di idoneità in data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere e legalizzato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito lavori di natura analoga a quello da appaltare con buon risultato e senza dar luogo a litigi.

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbonsi eseguire i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le circostanze generali e particolari, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

La Giunta si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, ne pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

La cauzione provvisoria sarà di L. 1500, e quella definitiva di L. 3000, in numerario oppure in rendita del debito pubblico al corso del giorno.

Le offerte segrete, debitamente sottoscritte, in carta da bollo da L. 2,40. dovranno essere fatte in un tanto per cento di ribasso sul prezzo di appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori.

I lavori dovanno essere regolarmente terminati e consegnati entro cinque mesi dalla data del contratto.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto quand'anche vi fosse un solo offerente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese cui darà luogo il presente appalto.

Tutti gli atti relativi sono depositati in questa segreteria a libera visione di chiunque nelle ore d'ufficio.

S. Margherita Ligure, 17 gennaio 1923.

Il segretario capo
Chichizola.

6768 — A pagamento.

MUNICIPIO DI LAURO

Avviso d'asta

Si notifica

che il legname che risulterà dal taglio della 1ª sezione del bosco comunale Tore è rimasto provvisoriamente aggiudicato pel prezzo di L. 48.000 e che il termine utile per produrre offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo scadrà alle ore 12 del giorno 25 corrente mese.

Le offerte si ricevono nell'ufficio comunale ed i concorrenti dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni del capitolato d'oneri ivi depositato e richiamate nell'avviso d'asta pubblicato il 12 di questo mese.

Lauro, 19 gennaio 1923.

Il segretario comunale G. Lupo. — Visto, il sindaco N. Damiano.

6774 — A pagamento.

PROVINCIA DI TRAPANI
Circondario di Mazzara

COMUNE DI SALEMI

AVVISO

di provvisoria aggiudicazione delle opere di costruzione del nuovo cimitero

Ai sensi dell'art. 95 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, si fa noto che oggi le opere di costruzione del nuovo cimitero, in seguito a pubblica gara, sono state aggiudicate provvisoriamente a Pagliuso Vito fu Matteo coll'11,35 0/0 di ribasso sul prezzo di base di asta di L. 372.102,10, val quanto dire, per L. 329.368,50 e che il termine utile per presentare offerte di miglioria, non inferiore, al ventesimo, scade alle ore 12 del 5 febbraio p. v.

Gli offerenti dovranno esibire i documenti indicati nell'avviso di primo esperimento del 22 dicembre u. s. nonchè la prova di aver fatto il deposito presso la tesoreria comunale in lire quattromila a titolo di cauzione provvisoria e lire seimila in conto spese.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di appalto, ed apportare la cauzione definitiva nella somma di lire dodicimila.

Nel contratto dovrà intervenire il supplente, ed entrambi dovranno fare elezione di domicilio in Salemi.

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dello aggiudicatario.

Salemi, 19 gennaio 1923.

Il sindaco
B. Lo Presto.

6779 — A pagamento.

Comune di Cassino

AVVISO

di secondo incanto

per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della parte della 3ª sezione, assegnata per usi commerciali, del bosco denominato « Vandra »

SI RENDE NOTO

che essendo andati deserti i primi incanti per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della parte della 3ª sezione, assegnata ad usi commerciali, del bosco ceduo di quercia e cerro, denominato « Vandra » di cui all'avviso d'asta in data 20 dicembre 1922, il giorno 8 febbraio 1923, alle ore 10 ant., nell'Ufficio comunale, innanzi al sindaco, o chi per lui, avrà luogo un secondo esperimento d'asta per l'oggetto suesposto.

Ferme restando tutte le condizioni di cui al cennato avviso di

asta in data 20 dicembre 1922, l'asta sarà aperta sulla base di L. 36,469, e si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche vi fosse un solo concorrente.

Cassino, 20 gennaio 1923.

Il sindaco
avv. Filippo Golini Petrarcone.

Il segretario capo
avv. F. R. Ingrao.

6778 — A pagamento.

PROVINCIA DI BENEVENTO

Municipio di San Nicola Manfredi

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto per l'appalto della costruzione dell'edificio scolastico

Alle ore 10 del giorno 7 del mese di febbraio 1923, nell'ufficio comunale di San Nicola Manfredi, avanti alla Giunta municipale, si addiverrà a pubblico incanto col metodo delle schede segrete, per l'appalto della costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Capoluogo, sulla base d'asta di L. 273.142,20.

L'asta si effettuerà a termini dell'art. 87, lettera a) del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete stese e sottoscritte in carta bollata da L. 2,40, da presentarsi all'autorità che presiede all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato alla Presidenza della Giunta municipale per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente, o facendole consegnare non più tardi del giorno che precede quello indicato per l'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva al migliore offerente, anche se vi sia un solo concorrente.

Per essere ammessi all'asta, ciascun concorrente dovrà presentare non più tardi delle ore 12 del giorno 6 febbraio all'ufficio della segreteria comunale:

a) i certificati di moralità e penalità di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal sindaco del luogo di domicilio, il secondo dal tribunale del luogo di nascita, debitamente legalizzati;

b) un certificato di idoneità all'eseguimento dei lavori di cui trattasi, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto di data non anteriore a sei mesi;

c) una dichiarazione in carta da bollo da L. 2,40 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove dovrà avvenire la costruzione, di aver presa esatta conoscenza delle condizioni locali, di conoscere le condizioni e prescrizioni del capitolato speciale e di quello generale e delle leggi e regolamenti aventi attinenza con la gestione dei lavori pubblici, di aver giudicato o riconosciuto che i prezzi del progetto ed i compensi sono rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Nonostante la regolare presentazione dei documenti prescritti, la Giunta si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'appaltatore sarà vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni e soggetto alle sanzioni di inadempienze contenute nel capitolato speciale d'appalto ed in quello generale per i lavori dello Stato in quanto queste siano applicabili, tenuto conto dell'ordinamento dell'Amministrazione comunale.

I pagamenti saranno fatti dalla Cassa depositi e prestiti secondo le norme del capitolato speciale d'appalto.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente dovrà esibire la ricevuta del deposito fatto presso la tesoreria comunale della cauzione provvisoria in L. 9000.

Le offerte dovranno essere scritte in tutte lettere e dovranno contenere un ribasso in ragione di un tanto per ogni cento lire sul prezzo stabilito a base d'asta.

La cauzione definitiva in ragione di L. 14.000 dovrà essere depositata sulla Cassa depositi e prestiti fra giorni 15 dalla data dell'aggiudicazione, nel qual termine l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto, ed in mancanza sarà passibile della perdita della cauzione provvisoria.

Le spese d'asta, di stipulazione e registrazione del contratto, bolli, copie ed ogni altra inerenti, sono a carico dell'appaltatore.

Il capitolato d'appalto è visibile nella segreteria comunale nelle ore di ufficio di ciascun giorno, esclusi i festivi.

San Nicola Manfredi, 17 gennaio 1923.

Il sindaco
Cerza Vincenzo.

6780 — A pagamento.

Congregazione di carità del comune di Asso (Como)

AVVISO
per aggiudicazione provvisoria

Si rende di pubblica ragione che essendosi in questo giorno sperimentati i pubblici incanti per la vendita del fondo denominato « La Vallatigna », di proprietà dell'Opera pia Carioni di Asso, venne fatta provvisoria aggiudicazione pel prezzo di L. 58.000.

I fatali perciò per l'aumento del ventesimo scadranno col giorno 8 febbraio p. v., alle ore 12 precise.

Asso, 18 gennaio 1923.

Il sindaco
F. Testori.

Il segretario
Ausendo.

6781 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE di Vicenza

AVVISO

La ditta Storti Nibrisio - Basilio ed Oreste di Angelo, ha in data 28 ottobre 1922 presentato domanda per derivazione di 2,32 moduli di acqua dall'Agno in comune di Recoaro alla Contrà Zini e con restituzione stesso Comune e stessa località per produrre forza motrice.

L'ingegnere capo
L. Del Gaudio.

6710 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

MUNICIPIO DI MESSINA

116° Elenco dei deceduti nel terremoto del 28 dicembre 1908

21011. Pirrotta Pasquale fu Paolo e fu Caristi Antonina, nato a Ganzirri, di anni 53.

21012. Malambri Nunzio di Vincenzo e di Richichi Provvidenza, nato a Messina, di anni 24.

21013. Malambri Teresa di Vincenzo e di Richichi Provvidenza nata a Messina, di anni 12.

Messina, 19 dicembre 1922.

L'ufficiale di stato civile
Contarini.

Per il segretario
Micali.

6302 — Gratuito.

(1ª pubblicazione).

AVVISO
per dichiarazione di assenza

Il trib. civile di San Remo su istanza di Balestra Petronilla fu G. B., dom. a San Remo, povera, per decreto 25 settembre 1922, per ottenere la dichiarazione di assenza del di lei marito Bianchi Iolio fu Genesio Napoleone, scomparso dall'ultimo domicilio e resid.ª di San Remo, via Principe Amedeo n. 1, senza più dare notizie fin dal 1902, ha emesso provvedimento 8 novembre 1922, ordinando l'assunzione di informazioni e la pubblicità della domanda a sensi dell'art. 23 Codice civile. Chiunque ne avesse notizia è pregato darne avviso alla cancelleria del tribunale di San Remo.

Gerbolini
procuratore.

6761 — A credito - Art. 3614/5 C